

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 292**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 novembre 2003)**

---

## RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La Direttiva europea 2001/97/CE sul riciclaggio di denaro amplia la portata della prima direttiva, accogliendo le indicazioni che in questi anni sono giunte dai lavori fatti in sede internazionale – in particolare quello del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) – nonché dall'esperienza degli stati membri.

Di particolare rilevanza sono: a) l'ampliamento della definizione di reato presupposto, che nella prima direttiva era limitato a quelli da traffico di sostanze stupefacenti e che ora abbraccia tutti i reati gravi, e b) l'allargamento dei soggetti sottoposti agli obblighi di identificazione/registrazione e di denuncia di operazione sospetta.

Sul punto a) c'è da rilevare che il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio è già ora particolarmente avanzato ed esteso, essendo finalizzato alla prevenzione o alla scoperta di due reati (artt. 648bis. riciclaggio, e 648ter. impiego di denaro e beni di provenienza illecita) in cui viene individuato come riciclaggio l'impiego di denaro proveniente da un qualsiasi delitto non colposo. La nuova definizione di reato presupposto contenuta nella direttiva non pone quindi obblighi di adattamenti per la normativa italiana.

Quanto al punto b), gli obblighi imposti alle istituzioni finanziarie (identificazione del cliente e conservazione dei documenti relativi, dichiarazione di transazione sospetta all'autorità competente, etc.) sono estesi ad altri soggetti, persone fisiche o istituzioni, esposti al rischio di riciclaggio. Fra queste in particolare gli avvocati, i notai, i commercialisti, i revisori contabili, le case da gioco, gli agenti immobiliari e i commercianti in beni di elevato valore.

Nella normativa italiana il tema dell'ampliamento degli obblighi antiriciclaggio ad altre attività è già stato affrontato con il decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999. Tale decreto, tuttavia, non comprende le professioni legali e contabili, per le quali si era deciso, infatti, di attendere le decisioni comunitarie.

Con il Decreto legislativo proposto queste professioni sono ora inserite tra quelle soggette agli obblighi antiriciclaggio.

La Direttiva reitera infine l'obbligo per i paesi membri di garantire l'applicazione delle norme e di stabilire le necessarie sanzioni.

Da una parte si è quindi provveduto a definire le sanzioni amministrative per i nuovi soggetti. Dall'altra si è ritenuto di rivedere alcuni aspetti della procedura sanzionatoria che, alla luce dell'esperienza maturata dal 1991, deve essere resa più efficace e, al tempo stesso, più spedita.

L'accavallarsi, negli anni, di modifiche all'impianto della legge 197/91 (legge antiriciclaggio), in ragione della rapida evoluzione degli standard internazionali e delle conoscenze dei meccanismi di riciclaggio, ha reso piuttosto complessa e di non immediata leggibilità la normativa in materia. Per tale ragione con il decreto legislativo si dà ordine ad alcuni punti della normativa. Rimane probabilmente opportuno procedere, successivamente, all'elaborazione di un T.U. ricognitivo.

#### **Articolo 1.**

Contiene le definizioni.

#### **Articolo 2.**

È definito l'ambito soggettivo di applicazione, avendo distinto riguardo agli obblighi di identificazione e registrazione (**comma 1**) e agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (**comma 2**).

Per una più agevole lettura del provvedimento viene di seguito riportato uno schema dove per ogni destinatario degli obblighi antiriciclaggio individuato dalla direttiva viene indicato il corrispondente destinatario del provvedimento in esame.

Destinatario della direttiva	Corrispondente destinatario interno
1) Ente creditizio	1) Banche
2) Ente finanziario: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'impresa diversa da ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE; sono incluse le attività di cambiavalute e di trasferimento di fondi (money transmission);</li> <li>- un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva;</li> <li>- un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CEE;</li> <li>- un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni.</li> </ul>	2) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiavalute, intermediari finanziari 106 art. 1, comma 1, lettera l), agenti di cambio, art. 1, comma 1, lettera h), money transfer, art. 1, comma 1, lettera o)</li> <li>- imprese di assicurazione, art. 1, comma 1, lettera g);</li> <li>- Sim, Sgr e Sicav art. 1, comma 1, dalla lettera d) alla lettera f)</li> <li>- Sim, Sgr e Sicav art. 1, comma 1, dalla lettera d) alla lettera f)</li> </ul>
3) Revisori, contabili esterni e consulenti tributari.	3) Soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili e nell'albo dei dottori commercialisti, art. 1, comma 1, lettera q).
4) Agenti immobiliari.	4) art. 1, comma 1, lettera o).
5) Notai e altri liberi professionisti legali.	5) Notai e avvocati, art. 1, comma 1, lettera r).
6) Commercianti di oggetti di valore elevato.	6) art. 1, comma 1, lettera o).
7) Case da gioco.	7) art. 1, comma 1, lettera o).

Sono aggiornati i destinatari della disciplina antiriciclaggio alla luce delle novità normative (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) intervenute dopo la legge 5 luglio 1991, n. 197, sezionati gli operatori finanziari di cui al Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.374, e aggiunti i destinatari della Direttiva Comunitaria (ragionieri, revisori dei conti, dottori commercialisti, notai ed avvocati).

Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione degli adempimenti antiriciclaggio, il riferimento agli "uffici della Pubblica Amministrazione" è stato mantenuto nel secondo comma per la segnalazione delle operazioni sospette ed è stato razionalizzato nel primo, relativo agli obblighi di identificazione e registrazione, attraverso il richiamo dei soli soggetti concessionari della riscossione dei tributi. Questi ultimi, esercenti attività che implicano la continua movimentazione di mezzi di pagamento, sono i soli a poter utilmente applicare le misure di identificazione e registrazione.

Sebbene l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio italiane alle succursali di soggetti esteri insediate nel territorio nazionale sia già prevista nella normativa vigente (D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 - Testo unico bancario), un riferimento esplicito alle succursali è stato inserito **nel comma 1, lettera p)**, anche per tenere conto della disposizione contenuta nella seconda Direttiva. Nella stessa **lettera p)** è stato altresì inserito il riferimento alle succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 274.

In applicazione di quanto previsto nella seconda Direttiva, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari e le società di gestione dei mercati sono destinatarie dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette ma non anche degli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni, in quanto le società in parola intrattengono rapporti e compiono operazioni con intermediari abilitati; sono, quindi, riportate **alla lettera b) del comma 2**.

La disposizione di cui **al comma 1, lettera r)**, relativa agli obblighi antiriciclaggio posti a carico dei notai e degli avvocati, è conforme a quanto previsto dall'articolo 2, punto 5, della seconda Direttiva antiriciclaggio.

La menzionata Direttiva, infatti, prevede tali obblighi a carico delle categorie professionali in parola quando assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali, la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti, l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società e la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe ovvero quando agiscono in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare.

Nel provvedimento in esame gli obblighi antiriciclaggio sono posti a carico dei notai e degli avvocati anche quando agiscono in nome o per conto della propria clientela in una qualsiasi

operazione finanziaria o immobiliare ovvero quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche.

In applicazione di quanto stabilito nella seconda Direttiva comunitaria, **il comma 3** prevede che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica nei confronti dei ragionieri, dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei notai e degli avvocati per le informazioni sui clienti conosciute nel corso dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dei medesimi in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'opportunità di intentare o evitare un procedimento.

### **Articolo 3**

Sono posti a carico dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1. gli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e poi dall'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Per conferire rilievo alla diversa natura dei soggetti coinvolti e della conseguente necessità di calibrare per ognuno il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi coerentemente con la disciplina attualmente vigente **il comma 2** prevede l'attribuzione alla fonte regolamentare, secondo quanto già ora previsto, il compito di disciplinare i profili attuativi, con particolare riguardo e alla regolamentazione dell'identificazione "a distanza" (secondo quanto previsto nella seconda Direttiva).

### **Articolo 4**

L'estensione e il coordinamento delle disposizioni che regolano l'ambito soggettivo di applicazione impongono di riformulare, senza alterarne il contenuto, le norme vigenti in materia di abilitazione ad effettuare i trasferimenti di cui all'art.1 della Legge n.197 del 1991, che alla prima fanno riferimento.

I soggetti abilitati *ex lege* sono gli intermediari vigilati (e le relative succursali) ad eccezione degli intermediari finanziari ex articoli 106 e 107 del testo unico bancario e i concessionari per la riscossione dei tributi (**comma 1**); quelli abilitabili in base a provvedimento amministrativo sono i menzionati intermediari finanziari, quelli non sottoposti a vigilanza prudenziale, i soggetti esercenti attività finanziaria non nei confronti del pubblico, i cambiavalute e i consorzi di garanzia collettiva – fidi (**comma 2**).

## Articolo 5

Sono raccolte, senza introdurre novità, le principali disposizioni vigenti che prevedono forme di collaborazione tra l'UIC e le altre autorità in materia di antiriciclaggio, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate, dando un necessario raccordo.

In particolare, **nei comma 1**, è stabilito che, in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni; l'UIC può scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità (**comma 2**).

**Il comma 3** prevede che le amministrazioni interessate forniscano all'UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.

**Nel comma 4** è ribadita l'attuazione dell'art.10 della Direttiva 91/308/CEE (così come modificata dalla seconda Direttiva), ai sensi del quale le autorità competenti alla vigilanza e ai controlli sugli intermediari e sugli altri soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio nonché gli organismi locali degli ordini professionali devono segnalare le operazioni sospette rilevate nel corso della vigilanza o dei controlli.

## Articolo 6

**Nei commi 1, 3, 4, 5 e 8** si riportano gli emendamenti testuali necessari per adeguare alle modifiche introdotte i rinvii ad altre disposizioni contenuti nelle norme vigenti.

**Nel comma 2** si affronta il problema dei libretti di deposito al portatore che rappresentano un facile strumento di riciclaggio. In particolare, nel ribadire il principio già contenuto nella legge 5 luglio 1991, n.197, che i libretti in parola non possono avere un saldo superiore a € 12.500,00, si pone, a carico dei possessori, l'obbligo di estinguerli entro il 31 gennaio 2005.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si adopererà con particolare cura affinché tale obbligo sia adeguatamente pubblicizzato. A tal fine solleciterà la collaborazione degli intermediari finanziari, anche attraverso le associazioni di settore.

**Il comma 6, lettera e)** introduce l'istituto dell'oblazione, un altro punto fondamentale della menzionata legge n. 689/1981, legge generale che disciplina il procedimento amministrativo originato da violazioni amministrative. L'esperienza ha mostrato che vi è un numero elevato di violazioni frutto di ignoranza della legge o di negligenza per le quali l'applicazione dell'oblazione è uno strumento vantaggioso sia per l'Amministrazione sia per gli autori delle violazioni medesime. La percentuale prevista per l'oblazione è in linea con la prassi della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio nell'applicazione delle sanzioni. In analogia a quanto già previsto dall'art.30, comma 5, del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico delle norme in materia valutaria), si è ritenuto opportuno introdurre un limite alla possibilità di oblazione per i recidivi.

L'oblazione rimane esclusa:

1. per le violazioni più gravi quali l'omessa segnalazione di operazioni sospette e la omessa comunicazione delle violazioni dell'art. 1 della legge n. 197/1991;
2. per le violazioni dell'articolo 1 della legge n. 197/1991 di importo superiore a € 250.000,00;
3. nei confronti di coloro che già si sono avvalsi dell'oblazione per altra violazione dell'art 1, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Tali esclusioni derivano dalla particolare gravità delle violazioni che, se non adeguatamente sanzionate, potrebbero consentire il diffondersi delle operazioni di riciclaggio, mettendo a rischio la stabilità del sistema finanziario.

Per l'applicazione dell'oblazione è necessaria l'introduzione, per le sanzioni, di una percentuale minima **[lettere a), b) ]**.

**La lettera c)** corregge l'erroneo richiamo all'art.3, comma 7, operato dall'art. 5, comma 6, della legge antiriciclaggio, in relazione alla specifica infrazione prevista invece al successivo comma 8 del medesimo articolo 3.

**La lettera d)**, infine, prevede l'entità della sanzione per la violazione dell'articolo 1, comma 2 bis, della legge n.197/1991, così come modificato dal comma 2 del presente articolo. Per le violazioni di importo fino a € 250.000,00 è prevista una sanzione fino al 20 per cento del saldo. Sarà quindi possibile sanzionare in misura moderata le infrazioni frutto evidente di ignoranza della legge o di negligenza. Per le infrazioni superiori a € 250.000,00 è invece prevista una sanzione compresa tra il 20 e il 40 per cento, che costituisce un adeguato deterrente alla permanenza in circolazione di libretti di entità considerevole.

**Il comma 7**, contiene una modifica importante del procedimento amministrativo derivante dalla violazione delle disposizioni amministrative antiriciclaggio, modifica volta alla razionalizzazione, sia in termini di economicità sia di speditezza, del procedimento medesimo alla luce dell'esperienza maturata.

In particolare, è introdotto il principio, contenuto nella menzionata legge n. 689/1981, secondo il quale l'autorità che accerta un'infrazione procede alla immediata contestazione.

**Il comma 9** è volto ad aggiornare il riferimento normativo nonché ad adeguare la soglia quantitativa prevista per l'applicazione degli obblighi antiriciclaggio da parte dei casinò a quella fissata dalla seconda Direttiva.

Con il **comma 10** si è ampliato l'ambito di applicazione dell'art.150, comma 2, della Legge n.388 del 2000, attinente alla formulazione di indicazioni per la segnalazione di operazioni sospette, per tenere conto dell'estensione della disciplina agli operatori non finanziari.

**Il comma 11** sopprime la disposizione, contenuta nel Testo Unico bancario, che esonerava i consorzi di garanzia collettiva – fidi dall'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Negli ultimi anni, infatti, i Confidi sono divenuti realtà importanti sia per dimensione sia per dinamicità e non è più giustificabile una loro esenzione.

**Nel comma 12** sono eliminate le disposizioni superate.

## **Articolo 7**

Stabilisce le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi introdotti con la seconda Direttiva.

## **Articolo 8**

**Il comma 1** prevede l'obbligo, in applicazione della seconda Direttiva, di instaurare procedure di controllo interno e formazione in chiave antiriciclaggio; tale disposizione è applicabile a tutti i soggetti destinatari (intermediari e non), adeguando quella esistente, contenuta nell'art.3, comma 9, della Legge n.197 del 1991.

**Il comma 3** chiarisce che l'elenco dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, sostituisce l'elenco di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e poi dall'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197.

**I commi 4 e 5** individuano le autorità tenute ad emanare gli ulteriori adempimenti normativi necessari per l'applicazione del presente provvedimento.

**Il comma 6** estende l'applicazione dell'oblazione a tutti i procedimenti sanzionatori non definitivi, con il limiti fissati dal precedente articolo 6, comma 7, al fine di non creare disparità di trattamento tra soggetti ai quali è stata contestata la medesima violazione amministrativa.

**Il comma 7** introduce una norma finalizzata a salvaguardare la precedente operatività in materia di contestazione delle disposizioni antiriciclaggio.

**Il comma 9** prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

DECRETO LEGISLATIVO ...

Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto legge 3 maggio 1991, n.143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n.197;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;

VISTO il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTA la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

VISTA la legge 7 febbraio 2003, n.14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee- legge comunitaria per il 2002 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...

SULLA proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo

Articolo 1  
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

- a) <<autorità di vigilanza di settore >> indica le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
- b) <<amministrazioni interessate>> indica le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
- c) <<UIC>> indica l'Ufficio italiano dei cambi;
- d) <<testo unico bancario >> indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- e) <<testo unico dell'intermediazione finanziaria>> indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) <<legge antiriciclaggio>> indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

Articolo 2  
(Ambito di applicazione)

1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 del presente decreto si applicano:

- a) alle banche;
- b) a Poste Italiane S.p.A.;
- c) agli istituti di moneta elettronica;
- d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
- f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) alle imprese di assicurazione;
- h) agli agenti di cambio;
- i) alle società fiduciarie;
- j) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- k) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
- l) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
- m) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
- n) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- o) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374, le attività ivi indicate;
- p) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;
- q) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili e nell'albo dei dottori commercialisti;

r) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

- a) ai soggetti indicati nel comma 1;
- b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- c) alle società di gestione dei mercati;
- d) ~~agli uffici della pubblica amministrazione.~~

3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

### Articolo 3

(Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni)

1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e poi dall'art. 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.

#### Articolo 4 (Abilitazione)

1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera j), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'articolo 1 della legge antiriciclaggio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere k), l) e m) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.

#### Articolo 5 (Collaborazione tra autorità)

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'UIC può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, anche a seguito di protocolli d'intesa.
3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all'UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
4. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l'UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2.

Articolo 6  
(Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole "di cui all'articolo 4".
2. Il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio è sostituito dal seguente comma "2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a € 12.500. I libretti con saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005 .".
3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole "di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ".
4. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole " di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse" e, alla lettera d), le parole "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle parole "tenuti alle segnalazioni".
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole "di cui all'articolo 4".
6. All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 le parole "una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento" sono sostituite dalle parole "una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento";
  - b) al comma 5 le parole "una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione" sono sostituite dalle parole "una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione";
  - c) al comma 6 le parole "del divieto di cui all'articolo 3, comma 7" sono sostituite dalle seguenti "del divieto di cui all'articolo 3, comma 8";
  - d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

" 6 bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, per un importo fino a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a € 250.000,00 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.";
  - e) al comma 8 le parole "Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16" sono sostituite dalle parole "Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge il cui importo non sia superiore a € 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.".

7. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di Finanza accertano in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

8. Nell'articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole "di cui all'articolo 4".

9. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 è sostituito dal seguente:

"4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attività indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di "fiches" o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.000 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".

10. Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n.388 la parola «intermediari» è sostituita dalla seguente: «soggetti».

11. Nel comma 4 dell'articolo 155 del testo unico bancario sono soppresse le parole "e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni della legge 5 luglio 1991, n. 197".

12. Sono abrogati:

- gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
- gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
- l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Articolo 7  
(Sanzioni amministrative)

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.
2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.
3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze;
4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 5, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazione sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000.
6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.
7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Articolo 8  
(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto.
3. Nell'articolo 13 comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati è sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente decreto.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e r).
5. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2.
6. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689 si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a € 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. E' escluso da tale facoltà chi si è già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.”.
7. E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
8. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma 4, del presente decreto.
9. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.